

Intercalare n. 1 alla polizza n. 802416322

CONTRAENTE: ASS.NE PENSIONATI DELLA BANCA DEL MONTE DI LOMBARDIA

Si prende atto tra le parti che le Condizioni Particolari riportate nel presente Intercalare sostituiscono integralmente le Norme che regolano l'assicurazione Incendio, artt. Da 3.1 a 3.14, nonché le Norme che regolano l'assicurazione Furto, artt. Da 4.1 a 4.11, del Fascicolo Informativo di polizza richiamato in frontespizio.

Restano ferme ed operanti Nota Informativa, Glossario, Norme che regolano i sinistri e rimanenti condizione del suddetto Fascicolo Informativo.

La società si obbliga ad indennizzare, nei confronti di ogni Associato alla Contraente e sino alla concorrenza della somma di € 2.500,00 , in base alle condizioni che seguono, i danni materiali e diretti subiti da ciascun Associato assicurato, come risultante dal registro in possesso dell'Associazione Contraente, causati da:

A) INCENDIO AL CONTENUTO – intendendosi per tale tutto ciò che si trova all'interno dell'abitazione destinato ad uso domestico o personale dell'abitazione destinata a dimora abituale nonché residenza anagrafica dell'assicurato - causati da:

- Incendio
- Fulmine
- Esplosione o scoppio non causati da ordigni esplosivi
- Caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate
- Conseguenti agli eventi che abbiano colpito le cose assicurate, oppure poste nell'ambito di 20 metri da esse, e causati da sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata od anormale produzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi.
- Guasti alle cose assicurate per ordine delle Autorità allo scopo di impedire o di arrestare l'incendio.

La Società non risarcisce i danni:

- a) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione tumulti popolare, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi, nonché i danni causati da atti vandalici o dolosi compresi quelli di terrorismo o sabotaggio;
- b) verificatisi in occasione di esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- c) causati da dolo o colpa grave del Contraente o dell'Assicurato, degli Amministratori o dei Soci a responsabilità illimitata;
- d) causati da terremoti, eruzione vulcaniche, inondazioni, alluvioni, mareggiate, frane;
- e) di smarrimento o di furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- f) alla macchina o all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;

g) di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine od altri eventi per i quali è prestata l'assicurazione;

h) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'assicurazione;

i) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.

B) FURTO E RAPINA DEL CONTENUTO

La garanzia assicurativa indennizza altresì danni materiali e diretti del contenuto – intendendosi per tale tutto ciò che si trova all'interno dell'abitazione destinato ad uso domestico o personale – dell'abitazione destinata a dimora abituale nonché residenza anagrafica dell'assicurato e sino alla concorrenza di € 2.500,00 a condizione che, in caso di furto, l'autore si sia introdotto nei locali contenenti le cose assicurate stesse:

a) violandone le difese esterne mediante;

- rottura, scasso;

- uso fraudolento di chiavi, uso di grimaldelli o di arnesi simili;

b) per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;

c) in altro modo, rimanendovi clandestinamente, ed abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi.

Sono parificati ai danni del furto e della rapina i guasti cagionati al contenuto dell'immobile nel commettere il furto o la rapina o nel tentativo di commetterli.

Sono esclusi i danni:

a) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi e sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato, occupazione militare, invasione, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;

b) verificatisi in occasione di incendi, esplosione anche nucleari, scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni ed altri sconvolgimenti della natura, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;

c) agevolati con dolo o colpa grave dal contraente, dall'Assicurato, dagli Amministratori o dai soci a responsabilità illimitata;

d) commessi od agevolati con dolo o colpa grave:

- da persone che abitano con quelle indicate alla lettera c) od occupino i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;

- da persone del fatto delle quali l'Assicurato deve rispondere;

- da incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;

- da persone legate a quelle indicate alla lettera c) da vincoli di parentela o affinità, anche se non coabitanti;

e) indiretti quali i profitti sperati, i danni del mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi.

Devono intendersi compresi i danni agli infissi e serramenti fino ad € 350,00 per singolo sinistro e con il limite di € 1.500,00 per più sinistri verificatisi nell'annualità assicurativa.

Condizione essenziale per l'efficacia della garanzia furto è che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di mt. 4 dal suolo o da superfici acquee o da ripiani accessibili e praticabili, per via ordinaria dall'esterno, senza impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature o lucchetti di sicurezza o altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protetta da inferriate fissate nel muro.

Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari, di superficie non superiore a 900 cmq e con lato minore a 18 cm oppure, se non rettangolari, di forma inscritta nei predetti rettangoli, ovvero di superficie non superiore a 400 cmq.

Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cmq.

Sono pertanto esclusi i danni di furto avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di protezione e chiusura sopra indicati, oppure commessi attraverso le luci di serramenti o inferriate, senza effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura.

C) FURTO CON DESTREZZA, SCIPPO, RAPINA FUORI DELL'ABITAZIONE

La garanzia è prestata altresì a favore di tutti i soci della Spettabile Contraente e/o coniugi conviventi, o conviventi more uxorio, per i danni causati da furto con destrezza, scippo e rapina, verificatasi nel territorio nazionale e nei Paesi della CEE.

La società assicura per i danni materiali e diretti degli oggetti, i valori, gli effetti personali e quanto altro gli Assicurati abbiano con sé a portata di mano, fuori dell'abitazione principale o secondaria.

La presente polizza prevede che il danneggiato, in caso di sinistro, venga integralmente risarcito dei danni entro il limite della somma di € 2.000,00.

Per qualsiasi sinistro subito nei locali della Spettabile Banca del monte di Lombardia, tale somma si intenderà automaticamente raddoppiata.

Se il furto o la rapina hanno comportato sottrazione di chiavi, l'assicurazione rimborsa fino ad un importo complessivo del 10% (dieci percento) della somma garantita, le spese sostenute per la sostituzione delle corrispondenti serrature;

- l'intervento per l'eventuale forzature delle rispettive chiusure;
- il pernottamento in albergo qualora la forzatura sia risultata impossibile e le chiavi sottratte siano quelle di accesso ai locali abitati dall'Assicurato al momento del sinistro.

La garanzia comprende altresì:

- i danni subiti dall'assicurato in conseguenza di furto con destrezza, della rapina e dello scippo, anche se soltanto tentati;
- le spese affrontate per il rifacimento dei documenti personali dell'Assicurato;
- gli effetti personali sottratti presso i ristoranti, i teatri od altri locali aperti al pubblico, anche quando il furto o la rapina siano stati commessi nei confronti del personale addetto ai locali stessi.

D) DIMORA SALTUARIA

Di comune accordo fra le Parti, si conviene che le garanzie previste dalla presente polizza per l'abitazione destinata a dimora abituale dell'Assicurato possono essere estese anche alla dimora saltuaria dello stesso.

La suddetta estensione di garanzia avverrà , sulla base delle adesioni ricevute nel corso dell'annualità assicurativa, a mezzo fax, mail, o lettera raccomandata, indirizzata all'Agenzia presso cui è rubricato il contratto con un proprio premio dedicato, che s'intende sin da ora fissato in €. 29,00 annui per cadauna abitazione. La garanzia decorrerà dalla data di valuta del bonifico.

Le garanzie scippo e rapina non verranno prestate nell'ambito delle suddette eventuali polizze integrative, rimanendo prestate solo nella presente polizza .